
Codice di Condotta

Versione aggiornata e approvata dal CdA in data 15.07.2024

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Destinatari e ambito di applicazione	4
1.2 Comunicazione	4
1.3 Responsabilità	4
2. VALORI E PRINCIPI GENERALI	6
2.1 Valori	6
2.2 Principi Generali	9
3. NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I TERZI IN GENERE	12
3.1 Rapporti con dipendenti e collaboratori	12
3.2 Rapporti con le istituzioni, la Pubblica Amministrazione, Enti e Associazioni	14
3.3 Rapporti con i fornitori.....	17
3.4 Rapporti con i clienti	19
4. PRINCIPI A PRESIDIO DI SPECIFICHE FATTISPECIE DI REATO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ...	22
4.1 Crimini Informatici	22
4.2 Reati Societari; reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.....	23
4.3 Reati contro la Fede Pubblica	27
4.4 Reati contro la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore	28
4.5 Delitti finalizzati al compimento di atti di terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico ...	28
4.6 Delitti contro la personalità individuale	28
4.7 Delitti contro la criminalità organizzata ed illeciti transnazionali.....	29
4.8 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	30
4.9 Delitti contro l'industria e il commercio	31
4.10 Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	32
4.11 Reati tributari	33
4.12 Reati doganali	34
5. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI	35
5.1 Disposizioni organizzative.....	35
5.2 Disposizioni finali	36

1. INTRODUZIONE

Il Codice di Condotta (di seguito anche “Codice”) è un documento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sibeg S.r.l. (di seguito anche “Sibeg” o “Società”), finalizzato ad esprimere i valori, i principi etici e le regole di condotta cui la Società intende attenersi nella conduzione degli affari e nel normale svolgimento delle sue attività.

Il Codice rappresenta, dunque, l’enunciazione dell’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Sibeg rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il perseguimento della propria missione e il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, consulenti, proprietà, istituzioni, collettività), nonché ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Società i principi di condotta e le regole di comportamento rilevanti anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

Tutte le attività di Sibeg devono essere svolte, nell’osservanza della legge, con onestà, integrità, trasparenza e buona fede, nel rispetto dei diritti dei terzi, dipendenti, soci, partners commerciali e finanziari ed in genere di chiunque venga coinvolto nell’attività della Società stessa.

Tutti coloro che lavorano nella Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati ad osservare e a far osservare tali principi nell’ambito delle proprie mansioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi, o con le norme etiche di seguito esposte, nonché con le procedure che disciplinano tutte le attività aziendali.

Il presente Codice di Condotta diviene, quindi, parte integrante del Modello di organizzazione e gestione che a sua volta si inserisce nel più ampio sistema di *compliance* già esistente all’interno della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel Codice configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società stessa.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore delle Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del Codice di Condotta, ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Sibeg intende intrattenere con tutte le parti, rapporti improntati al rispetto dei principi espressi nel Codice ed auspica che queste ultime, a loro volta, cooperino nel rispetto di tali valori.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni contenute nel Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dai

rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

1.1 Destinatari e ambito di applicazione

- I. I principi e le disposizioni del Codice di Condotta sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società (“**Dipendenti**”) e per tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (consulenti, agenti, procuratori e chiunque operi in nome e/o per conto della Società, chiamati anche nell’insieme “**Collaboratori**”). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “**Destinatari**”.

Ciascun Destinatario è dunque tenuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Sibeg presso terzi, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

Costoro hanno pertanto l’obbligo di conoscere le norme e di astenersi da comportamenti contrari alle stesse.

- II. Sibeg deve astenersi dall’iniziare o mantenere rapporti con soggetti esterni che non intendano osservare i principi contenuti nel presente documento.

1.2 Comunicazione

- I. La Società provvede ad informare, mediante i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza.
- II. Nei confronti dei Collaboratori la Società provvede altresì ad informare tali soggetti circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, mediante consegna di una copia dello stesso comprovata dalla sottoscrizione della lettera d’impegno.
- III. Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l’Organismo di Vigilanza.

1.3 Responsabilità

- I. Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite dalla Società.
- II. I Destinatari, anche nel rispetto della vigente normativa, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice.

-
- III. È compito dei responsabili dei singoli uffici della Società far comprendere ai propri collaboratori e colleghi l'importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice ed indirizzare gli stessi alla necessaria osservanza ed attuazione.

2. VALORI E PRINCIPI GENERALI

2.1 Valori

I. Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto.

I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico, salvo i casi in cui sia espressamente previsto dalla legge o dalle disposizioni della Società.

I Dipendenti della Società devono astenersi dallo svolgere attività di concorrenza con quelle di quest'ultima, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile¹.

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascun Destinatario, altresì respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

II. Trasparenza, lealtà e completezza dell'informazione

Sibeg assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate. Pertanto, in coerenza alle procedure definite, fornisce tempestivamente alla Proprietà tutte le informazioni che possono influire sulle decisioni di investimento, affinché sia possibile operare scelte informate e consapevoli. In particolare, la Società garantisce la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso alle informazioni nel rispetto dei vincoli di legge, richiedendo l'impegno da parte di ciascun Destinatario a fornire le dovute informazioni in modo chiaro e completo, adottando per le comunicazioni, sia verbali sia scritte, espressioni di facile ed immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate. Tali principi implicano,

¹ Art. 2104 c.c.: *Diligenza del prestatore di lavoro*. "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

altresi, la verifica preventiva della veridicità e della ragionevole completezza, oltre che della chiarezza delle informazioni comunicate all'esterno e all'interno.

III. Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con tutte le controparti, Sibeg evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, il sesso e l'orientamento sessuale dei suoi interlocutori.

IV. Professionalità e valorizzazione delle risorse umane

Sibeg garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri dipendenti e collaboratori. La Società è consapevole che le persone sono un fattore indispensabile per il suo successo, pertanto, tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore mettendo a disposizione dei medesimi, idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

V. Riservatezza

Tutti i Destinatari garantiscono la corretta gestione delle informazioni riservate, assicurando il rigoroso rispetto delle normative vigenti, del presente Codice e delle procedure aziendali mantenendo la più assoluta segretezza su ogni informazione riservata inerente la Società di cui venissero a conoscenza nello svolgimento della loro mansione o durante l'espletamento di obblighi contrattuali.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai dipendenti, agli amministratori ed a tutti coloro che operano per la Società stessa, generate o acquisite all'interno della struttura societaria e/o nella gestione delle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio e/o contrario alla legge di tali informazioni.

VI. Conflitto di interesse

La Società esige il più rigoroso rispetto della disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti. Si ha un conflitto di interessi quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse di Sibeg. Fra le ipotesi di conflitto di interesse, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un dipendente o collaboratore utilizzi la propria posizione in azienda o le informazioni di cui è venuto in possesso o le opportunità di affari acquisite durante il proprio incarico a vantaggio indebito proprio o di terzi oppure nel caso in cui il dipendente e/o suoi familiari svolgano attività lavorative presso fornitori, clienti o concorrenti.

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico gli obiettivi e gli interessi generali della Società, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice ed evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi reale o anche soltanto potenziale.

I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

In particolare, ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché al collegio sindacale, qualunque interesse, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dalla Società sulla quale è chiamato a decidere. Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso; spetterà poi al Consiglio di Amministrazione valutarne la conflittualità rispetto agli interessi della Società.

VII. Responsabilità verso la collettività e forme di collaborazione con le autorità locali

Sibeg è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sul benessere generale della collettività locale e tiene nella massima considerazione le esigenze della comunità, contribuendo al suo sviluppo economico, sociale, culturale e civile. Per questo motivo, intende condurre i suoi investimenti nel rispetto delle comunità stessa sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

Sibeg si impegna ad attuare tutti gli strumenti a sua disposizione per favorire la collaborazione con le autorità locali, volte a garantire un'efficacia vigilanza sul territorio. A tal proposito, è fatto divieto a tutti i Destinatari del Codice di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (i.e. pizzo, offerte, ecc.), da chiunque formulate; ciascun Destinatario è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia competente, nonché il Comitato Whistleblowing che provvederà a darne notizia all'Organismo di Vigilanza della Società, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce è fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare immediatamente la Direzione affinché possa darne notizia alle autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini dell'indagine.

VIII. Centralità della persona

Sibeg promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona e il rispetto della sua dimensione relazionale. Inoltre, sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

2.2 Principi Generali

Articolo 1 – Rispetto di leggi, disposizioni deontologiche, regolamenti e procedure

- I. I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera, il Codice, qualsiasi altra disposizione deontologica cui la Società abbia aderito ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa, alle disposizioni deontologiche di riferimento ed al presente Codice.
- II. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.
- III. Sibeg non tollera alcun tipo di discriminazione di carattere razziale, sessuale, politico, sindacale o religioso. In particolare, la Società condanna e vieta espressamente ai propri dipendenti e collaboratori qualsiasi condotta di propaganda di idee fondate sull'odio razziale od etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi, partecipazione od assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione od alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Articolo 2 – Sana e prudente gestione

- I. La Società si dota di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, controllando e valutando con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e adottando tempestivamente misure adeguate al fine di rimediare ad eventuali carenze.
- II. La Società ispira il proprio governo societario ai seguenti principi:
 - a) assicurare una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da garantire il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
 - b) prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
 - c) assicurare una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

Articolo 3 – Salute e sicurezza sul lavoro

- I. Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

II. In particolare, la Società si impegna affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera;
- i lavoratori non siano in alcun modo sottoposti a condizioni di sfruttamento mediante violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approfittando del loro stato di bisogno.

III. Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione. In particolare, la Società ha adottato sistemi di gestione volontari in materia di salute e sicurezza, ottenendo la relativa certificazione, volti ad identificare, prevenire e reagire a possibili soluzioni di rischio, per garantire la salute e sicurezza di tutto il personale (OHSAS 18001; The Coca Cola Company Quality System). La Società si impegna a mantenere un adeguato livello di efficacia di tali sistemi di gestione.

IV. I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Articolo 4 – Tutela dell'ambiente

- I. Sibeg è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto

della normativa vigente, ma adottando anche sistemi di gestione volontari regolarmente certificati (ISO 14000) e tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze relative ai processi produttivi.

- II. La Società si impegna dunque a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente.

Articolo 5 – Operazioni e transazioni

- I. Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni.
- II. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.
- III. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica.
- IV. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.
- V. I Destinatari, ed in generale, tutti i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
- VI. I Dipendenti ed i Collaboratori, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della stessa Società e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell'affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa ed ai principi di correttezza, diligenza e lealtà di cui al presente Codice.

3. NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I TERZI IN GENERE

3.1 Rapporti con dipendenti e collaboratori

Articolo 6 – Risorse Umane

- I. La Società riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo della società. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa.
- II. È compito della Società promuovere e sviluppare le attitudini e le competenze lavorative di ciascun dipendente.
- III. La Società è consapevole che l'elevata professionalità raggiunta dai propri dipendenti e la dedizione degli stessi verso la Società sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi della Società.
- IV. La Società si impegna a non sottoporre il personale a condizioni di sfruttamento², anche mediante violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Selezione del personale

- I. La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente, e sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
- II. L'assunzione dei candidati avviene nel pieno rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, ivi incluse tutte le verifiche preliminari necessarie in fase di assunzione di lavoratori stranieri.
- III. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
- IV. Sibeg, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

² Ai sensi dell'art. 603 bis c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Articolo 8 – Costituzione del rapporto di lavoro

- I. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:
- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
 - elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi integrativi aziendali in vigore;
 - norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute e sicurezza associati all'attività lavorativa;
 - principi e norme di condotta contenute nel presente Codice e nel Modello di organizzazione e gestione, ricevendone copia.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore o dipendente in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

- II. Per tutta la durata del rapporto di lavoro, riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente e consapevolmente, nel rispetto della propria qualifica e delle disposizioni aziendali.
- III. È vietato riconoscere compensi a collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate.
- IV. Nella conduzione di qualsiasi attività, tutti i Collaboratori sono tenuti ad evitare situazioni di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli della Società. A tal proposito, ad ogni Collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente od indirettamente, a qualsivoglia titolo, ad iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con la Società, a meno che tale partecipazione non sia stata previamente comunicata all'organo amministrativo della Società ed approvata dallo stesso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9 – Valutazione del personale

- I. La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e coerente con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Articolo 10 – Tutela della Privacy

- I. Sibeg si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nella legislazione vigente. La privacy del dipendente e del collaboratore è tutelata, in accordo con il Documento Programmatico per la Sicurezza, adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione idonee ad assicurarne la massima trasparenza ai diretti interessati e l'inaccessibilità a terzi, se non per giustificati ed esclusivi motivi di lavoro.
- II. È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Viene inoltre posto il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

3.2 Rapporti con le istituzioni, la Pubblica Amministrazione, Enti e Associazioni

Articolo 11 – Imparzialità e buon andamento

- I. I rapporti della Società e dei Destinatari nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali (“**Istituzioni**”), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico esercizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale (“**Pubblici Funzionari**”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà, adeguando la propria condotta al rispetto dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.
- II. Tutti i rapporti fra la Sibeg e le Istituzioni pubbliche, altri enti, associazioni, partiti politici e organizzazioni sindacali sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli. La Società rifiuta qualsiasi comportamento che possa essere anche soltanto interpretato come atto di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i suddetti principi.
- III. I contatti con le Istituzioni e i Pubblici Funzionari sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
- IV. Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o con i Pubblici Funzionari. Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dall'effettuare corresponsioni di qualunque entità al fine di ottenere benefici illeciti nel rappresentare gli interessi della Società di fronte alla Pubblica Amministrazione.
- V. La Società vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

-
- VI. In particolare, non sono consentiti e sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:
- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine d'influencare o compensare un atto del loro ufficio e/o la ammissione di un atto del loro ufficio;
 - offrire regali o altre liberalità che possano costituire forme di pagamento a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - raccogliere e quindi esaudire, richieste di denaro, favori, utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono entrare in rapporti di affari con la Società nonché da qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.
- VII. Atti di cortesia, come omaggi, contribuzioni a spese di rappresentanza sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- VIII. La Società vieta altresì rapporti tra privati, pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali.
- IX. Sibeg non ammette l'erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura o in altra forma a partiti politici, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti al di fuori dei casi e con le modalità ammesse e regolamentate dalla normativa vigente.
- X. La Società non si farà mai rappresentare, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, da Amministratori, Dipendenti o Collaboratori con riferimento ai quali si possano creare conflitti di interesse.
- A tal proposito la Società vieta che vengano nominati quali propri rappresentanti soggetti che:
- abbiano fama di corruttori;
 - siano stati accusati di condotta illecita negli affari;
 - siano in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o di altro genere, di cui si abbia conoscenza, tali da poter influenzare illecitamente le decisioni di un qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione, salvo che detta situazione non sia stata, in via preliminare, adeguatamente dichiarata all'Organismo di Vigilanza e, da quest'ultimo, valutata in ordine alla possibilità di conferire il suddetto potere di rappresentanza.
- XI. Le persone incaricate dalla Società alla gestione dei rapporti con qualsivoglia autorità della Pubblica Amministrazione per: invio di documentazione e/o dichiarazioni; richiesta di autorizzazioni; partecipazione a gare d'appalto, etc. devono verificare che le informazioni rese con qualunque modalità e a qualunque titolo siano rispondenti al vero, accurate e corrette.

- XII. Allo scopo di evitare o comunque arginare drasticamente il rischio relativo ai comportamenti sopra descritti ogni dipendente, in ragione dei propri poteri e funzioni, deve riferire tempestivamente al proprio superiore, dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni.
- XIII. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, la Società ed i Destinatari dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Articolo 12 – Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione

- I. È proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente e consulenze con ex impiegati della P.A., italiana o estera, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati alla Direzione Human Resources e valutati dall'Organismo di Vigilanza prima di procedere all'eventuale assunzione.

Articolo 13 – Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi della Pubblica Amministrazione

- I. La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.
- II. La Società garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Articolo 14 – Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione

- I. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, dall'intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari, a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa applicabile;

-
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivata dalle istituzioni o da Pubblici Funzionari.
- II. Le suddette prescrizioni e regole si applicano anche nei confronti dei soggetti che, in nome e per conto di Sibeg, pongano in essere attività di mediazione e/o intermediazione nei riguardi di soggetti riconducibili nel novero dei cc.dd. "Pubblici decisori"³. In particolare, i mediatori/intermediari che operano per conto ed in favore di Sibeg devono osservare le seguenti regole di condotta:
- garantire la completa trasparenza e tracciabilità dell'attività svolta presso i Pubblici decisori, predisponendo, a richiesta di Sibeg, report scritti indirizzati al vertice societario e/o alla funzione responsabile del loro operato. Tale report dovrà dare conto:
 - dell'attività svolta dall'intermediario o mediatore, incluso il numero degli incontri, l'oggetto e l'eventuale documentazione di supporto;
 - degli obiettivi prefissati e di quelli conseguiti;
 - dei soggetti pubblici verso cui l'attività è stata svolta.
 - astenersi dal porre in essere condotte tali da esercitare forme di pressione che limitino l'autonomia e l'imparzialità del decisore pubblico;
 - garantire al decisore pubblico l'identificabilità propria, della Società per la quale si opera e degli interessi rappresentati;
 - fornire alle istituzioni informazioni complete, corrette e non fuorvianti;
 - astenersi dal porre in essere condotte volte ad indurre in errore i decisori pubblici o a contravvenire a norme di comportamento loro applicabili.

3.3 Rapporti con i fornitori

Articolo 15 – Parità e rispetto reciproco nei rapporti con i fornitori

- I. Sibeg si impegna a trattare con i fornitori a condizioni di parità e rispetto reciproco, e riconosce la loro legittima aspettativa di ricevere istruzioni chiare circa la natura dell'incarico nonché regolazioni corrette di quanto dovuto. Le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.
- II. In particolare, il personale della Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

³ Con tale termine si intende fare riferimento alla platea più ampia possibile di soggetti portatori di interessi pubblici, ossia legislatori nazionali, membri del Governo, delle amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, incluse Autorità Amministrative Indipendenti (i.e. Garante Privacy, ANAC, Antitrust, etc.); Consigli e Giunte regionali, provinciali e locali.

-
- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché quelle impartite in materia dalla Sibeg stessa;
 - osservare scrupolosamente il complesso di regole previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dalle procedure derivanti dai sistemi di gestione di qualità, sicurezza e ambiente nonché dai regolamenti interni in materia di selezione dei fornitori, ponendo in essere, altresì, tutti quei comportamenti atti a garantire la correttezza e la trasparenza nonché la lealtà e l'equità delle procedure e delle informazioni, nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - osservare le condizioni contrattualmente previste, operando una corretta gestione del rapporto con il fornitore;
 - evitare ogni iniziativa che possa recare ingiustificati favoritismi, avvantaggiando un fornitore rispetto ad altri;
 - evitare di ricevere doni, omaggi o altri vantaggi, anche se di modesto valore, se la donazione mira ad ottenere illecite agevolazioni.
- III. È fatto divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.
- IV. Sibeg si impegna ad informare i fornitori sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di stipula del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati, impegnandosi al loro rispetto, nell'ambito delle attività che svolgono per conto della Società, ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Società, per il tramite dei propri dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.

Articolo 16 – Selezione e scelta dei fornitori

- I. Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:
 - a. Trasparenza delle procedure di selezione;
 - b. Pari opportunità di accesso;
 - c. Professionalità;
 - d. Affidabilità;
 - e. Economicità.

Il principio di economicità non deve mai prevalere sugli altri criteri.

-
- II. Sibeg, nella valutazione del requisito di affidabilità del fornitore, si ispira ai criteri definiti dal Codice Antimafia⁴ per le imprese.
 - III. Per Sibeg sono requisiti di riferimento anche:
 - a. la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc;
 - b. i requisiti indicati nel The Coca-Cola Company Quality System;
 - c. l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati (ad esempio ISO 9000, ISO 14000 etc.). In via generale la presenza di tali sistemi è condizione vincolante all'interno del processo di scelta del fornitore;
 - d. l'adozione ed effettiva attuazione di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale requisito, nell'ambito del processo di scelta del fornitore, costituisce un elemento qualificante ma non vincolante.
 - e. l'adesione ed effettiva attuazione del Codice Antimafia per le imprese. Tale requisito, nell'ambito del processo di scelta del fornitore, costituisce un elemento qualificante ma non vincolante.

Articolo 17 – Monitoraggio nei rapporti con i fornitori

- I. Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi sopra riportati e sono oggetto di un costante monitoraggio.
- II. È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio qualsiasi situazione e/o circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti di selezione richiesti da Sibeg. A tal proposito la dichiarazione di dati falsi o incompleti da parte del fornitore può comportare la risoluzione del contratto di fornitura.
- III. Sibeg si impegna anche a conservare tutte le informazioni e documenti ufficiali riguardanti i rapporti con i propri fornitori per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Tale conservazione avviene con le modalità più idonee al fine di garantire la trasparenza e la rintracciabilità di qualsiasi rapporto contrattuale con i propri fornitori.

3.4 Rapporti con i clienti

Articolo 18 – Parità e rispetto reciproco nei rapporti con i clienti

⁴ Elaborato da un gruppo di esperti, costituito dal Magistrato Pier Luigi Vigna, dal Professore ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi di Palermo Giovanni Fiandaca e dal Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano Donato Masciandaro. L'attività di redazione del Codice Antimafia per le imprese, svolta dal gruppo di esperti su indicato, è stata sostenuta da Italcementi S.p.A.

- I. Sibeg nei rapporti con i clienti adotta comportamenti ispirati a principi di imparzialità, affidabilità, trasparenza, lealtà e correttezza. La Società si impegna a trattare con essi a condizioni di parità e rispetto reciproco.
- II. Nella gestione dei rapporti con la clientela, la Società si impegna all'osservanza delle condizioni contrattualmente previste e richiede il medesimo impegno alla controparte; altresì, stigmatizza qualsiasi comportamento, posto in essere dal personale della Società, che possa generare vantaggi personali e/o conflitti di interesse.
- III. Sibeg si impegna ad informare i clienti sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di stipula del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati, impegnandosi al loro rispetto, nell'ambito delle attività che svolgono per conto della Società, ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Società, per il tramite dei propri dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.

Articolo 19 – Selezione dei clienti

- I. Sibeg si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. La selezione dei potenziali clienti e la determinazione delle condizioni di vendita di beni e/o servizi aziendali devono basarsi su valutazioni obiettive circa la solidità, la qualità, l'affidabilità ed altri aspetti qualificanti e rispettare le procedure aziendali esistenti. Devono essere fornite accurate ed esaurienti informazioni circa i beni o i servizi oggetto di vendita, in modo che il cliente, anche potenziale, possa assumere decisioni consapevoli.
- II. Nell'ambito del processo di selezione dei clienti, devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali. A tal proposito, la Società si ispira ai criteri di valutazione sull'affidabilità dei clienti individuati dal Codice Antimafia per le imprese.

Articolo 20 – Condizioni commerciali con i clienti

- I. I contratti e gli accordi commerciali devono essere:
 - eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti;
 - chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
 - conformi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché alle disposizioni definite nell'Undertaking Antitrust sottoscritto con la Commissione Europea, la normativa nazionale e comunitaria in materia di antitrust e tutela della concorrenza e ogni altra disposizione interna in

materia, senza ricorrere a pratiche elusive o scorrette (quali ad esempio l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti della clientela e dei consumatori);

- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.
- II. I dipendenti e collaboratori di Sibeg si impegnano, inoltre, a non effettuare né ricevere doni, omaggi o altri vantaggi, che possano anche solo essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque anche se di modesto valore, se la donazione mira ad ottenere illecite agevolazioni.
 - III. Sibeg si impegna, altresì, a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Articolo 21 – Qualità dei servizi, dei prodotti e soddisfazione dei clienti

- I. Sibeg orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo indirizza le proprie attività di innovazione e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
- II. Sibeg si impegna a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

Articolo 22 – Monitoraggio dei clienti

- I. L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell'avvio che durante lo svolgimento del rapporto, al fine di verificare, oltre che la correttezza dei dati di tipo commerciale e amministrativo, il mantenimento nel tempo dei requisiti di selezione richiesti da Sibeg, ed in particolare, del requisito dell'affidabilità ai sensi del Codice Antimafia per le imprese.
- II. Sibeg si impegna anche a conservare tutte le informazioni e documenti ufficiali riguardanti i rapporti con i propri clienti per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Tale conservazione avviene con le modalità più idonee al fine di garantire la trasparenza e la rintracciabilità di qualsiasi rapporto contrattuale con i clienti medesimi.

4. PRINCIPI A PRESIDIO DI SPECIFICHE FATTISPECIE DI REATO ai sensi del D.Lgs. 231/2001

4.1 Crimini Informatici

Articolo 23 – Gestione dei sistemi informatici

- I. La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.
- II. La Società condanna, altresì, ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.
- III. Ciascun Destinatario nell'utilizzo delle dotazioni e strumenti informatici aziendali è tenuto ad attenersi a quanto disposto nel Regolamento Informatico Aziendale (RIA) e, in particolare, a:
 - adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
 - non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio scurrile, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
 - non navigare su siti internet con contenuti volti a ledere in qualsiasi forma i diritti della persona (ad esempio siti con contenuto indecoroso, offensivo, xenofobo, razzista, pornografico e pedopornografico) e comunque non strettamente connessi con l'attività lavorativa;
 - non fare copie non autorizzate di programmi informatici su licenza, per uso aziendale o per terzi.
- IV. È inoltre fatto divieto di:
 - installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
 - installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;

-
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
 - utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
 - distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
 - utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
 - utilizzare files sharing softwares.

4.2 Reati Societari; reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Articolo 24 – Controllo e trasparenza contabile

- I. I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società.
- II. Tutte le azioni e operazioni compiute dalla Società sono ispirate ai seguenti principi:
 - massima correttezza gestionale;
 - completezza e trasparenza delle informazioni;
 - legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
 - chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
- III. La Società esige da tutti i suoi dipendenti piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività, siano rappresentati in contabilità, correttamente e tempestivamente.
- IV. Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

-
- l'agevole registrazione contabile;
 - l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
 - la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.
- V. È compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio della Società, anche ai fini del bilancio consolidato e delle note illustrative, far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopraccitati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.
- VI. Soprattutto nei casi di voci tradotte nei bilanci e nelle note illustrative che necessitano di stime (cosiddette valutazioni), è indispensabile il rispetto dei principi contabili da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci.
- VII. La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.
- VIII. In particolar modo i dipendenti preposti all'elaborazione dei saldi contabili di fine anno, sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili prodromiche alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori interpretativi.
- IX. I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.
- X. È obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.
- XI. La Società verifica attraverso gli organi sociali e le funzioni aziendali di volta in volta interessate, nonché tramite la società di revisione, la veridicità delle registrazioni contabili e la loro conformità alle disposizioni del codice civile, delle norme tributarie e della normativa di riferimento. È interesse della Società, oltre che sua politica aziendale, che venga rispettata la normativa vigente, ivi compresa quella tributaria e fiscale, sia da parte dei propri dipendenti che da parte dei soggetti, anche esterni, che prestino consulenza fissa od occasionale alla Società.

Articolo 25 – Rapporti con gli Organi di controllo della Società

- I. La Società esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale, del revisore incaricato, del Comitato Whistleblowing e dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

Articolo 26 – Salvaguardia del capitale sociale

- I. La Società vieta espressamente che qualunque dipendente direttamente o indirettamente contribuisca alla realizzazione di operazioni illecite sulle quote sociali o della società controllante.
- II. La Società si è data infatti quale principio etico la tutela dell'integrità del capitale sociale. Pertanto espressamente vieta a tutti i dipendenti, ed in particolare ai propri amministratori, di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, e/o emesse dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge.
- III. La Società sanzionerà disciplinarmente tutte le condotte atte a viziare il processo di formazione del capitale sociale, da chiunque poste in essere.
- IV. La Società si è data altresì quale norma etica la tutela dell'integrità degli utili e delle riserve non distribuibili per legge; vieta pertanto agli amministratori di restituire anche simulatamente, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Articolo 27 – Salvaguardia dei diritti dei creditori sociali

- I. La Società vieta espressamente ai propri dipendenti di effettuare qualunque operazione in pregiudizio ai creditori.
- II. La Società prosegue infatti, quale principio etico, la tutela dell'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito.
- III. Pertanto, è fatto divieto agli amministratori di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società, o di realizzare scissioni al fine di cagionare danni ai creditori.

Articolo 28 – Diffusione di notizie o compimento di operazioni su strumenti finanziari

- I. È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.
- II. Coerentemente con i principi di trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione, la comunicazione verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso i Destinatari potranno consapevolmente divulgare notizie o commenti non veritieri o basati su fatti non oggettivi. La promozione pubblicitaria istituzionale e di prodotto della Società rispetta i valori etici fondamentali della società civile in cui viene diffusa, mantiene sempre i contenuti di veridicità e ripudia l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi.
- III. Tutte le operazioni aventi ad oggetto titoli o strumenti finanziari di società devono essere gestite esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente preposte.

-
- IV. Tutte le informazioni concernenti titoli o strumenti finanziari, rilasciate all'esterno della Società, devono essere inviate e/o comunicate per iscritto esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente preposte e, comunque, devono essere sempre autorizzate dal Direttore Generale e/o Amministratore Delegato.
 - V. L'acquisto e/o la vendita di azioni e/o di titoli propri e/o emessi da altri enti o società devono essere sempre autorizzate dal Direttore Generale e/o Amministratore Delegato.
 - VI. La Direzione Finance deve periodicamente predisporre un documento riepilogativo di tutte le operazioni su titoli e strumenti finanziari effettuate dalla Società e comunicare tale documento all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 29 – Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

- I. I Destinatari devono osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.
- II. I Destinatari, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non devono presentare istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
- III. I Destinatari devono ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

Articolo 30 – Interessi degli Amministratori nelle operazioni delle Società

- I. Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod. civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tali casi, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione.

Articolo 31 – Rapporti con soggetti privati rilevanti

- I. La Società vieta qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a soggetti privati al fine di conseguire un indebito o illecito interesse o vantaggio. Tali comportamenti non sono consentiti sia se tenuti direttamente dalla Società, dai suoi Organi o dai suoi dipendenti, sia se

realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società medesima: consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi.

- II. In generale, i rapporti con società clienti, fornitori, partner commerciali, enti certificatori, e qualunque altro soggetto privato con cui la Società ha rapporti significativi – non necessariamente in termini di rilevanza economica – per il business devono essere sempre improntati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza e governati da indipendenza di giudizio. Al riguardo è, in particolare, fatto divieto di:
- a. tenere rapporti con soggetti privati a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati;
 - b. offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a rappresentanti dei soggetti privati. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
 - c. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza dei rappresentanti dei soggetti privati;
 - d. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti privati, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
 - e. conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dai soggetti privati con particolare riferimento a segnalazioni effettuate, anche indirettamente, come condizione per l'ottenimento di qualsivoglia vantaggio e/o per l'assegnazione di un servizio.

4.3 Reati contro la Fede Pubblica

Articolo 32 – Utilizzo di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

- I. La Società, sensibile alla esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanzionerà severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote.

4.4 Reati contro la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore

Articolo 33 – Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

- I. La Società salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. È pertanto contraria alle politiche della Società la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, la Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.
- II. La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti. Altresì, la Società stigmatizza l'utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.
- III. La Società condanna ogni comportamento posto in essere allo scopo di impossessarsi illecitamente di segreti commerciali, elenchi fornitori ed altre informazioni afferenti l'attività economica di terzi.

4.5 Delitti finalizzati al compimento di atti di terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico

Articolo 34 – Impiego delle risorse finanziarie

- I. La Società esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.
- II. La Società condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.
- III. È fatto inoltre espresso divieto a ciascun dipendente della Società, ovunque operante o dislocato al farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca ogni dipendente è chiamato a rivolgersi al proprio responsabile di funzione o ad un legale della Società.

4.6 Delitti contro la personalità individuale

Articolo 35 – Tutela della personalità individuale

- I. La Società condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione dei delitti in oggetto, nonché ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche.
- II. La Società condanna qualsivoglia forma di sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, assicurando condizioni lavorative che non comportino sfruttamento, né situazioni di grave pericolo.
- III. Sibeg si astiene in modo assoluto dall'effettuare campagne pubblicitarie o promozionali ai minori di età inferiore ai 12 anni. A tal proposito, la Società si impegna a svolgere una serie di iniziative a tutela di tali soggetti, ed in particolare ha redatto e comunicato a tutti i soggetti interessati un codice per regolamentare le proprie attività commerciali. Tale codice è conforme alle direttive disposte in materia dall'Assobibe (Associazione italiana tra gli industriali delle Bevande Alcoliche) e dall'Unesda, rispettivamente a livello nazionale ed europeo.

4.7 Delitti contro la criminalità organizzata ed illeciti transnazionali

Articolo 36 – Tutela dell'organizzazione aziendale dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale

- I. La Società condanna qualsiasi comportamento, posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia; ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. A tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (verificabilità, tracciabilità, monitoraggio, segregation of duty, ecc.).
- II. Sibeg, nella conduzione dei propri affari, si ispira ai principi ed ai criteri stabiliti dal Codice Antimafia per le imprese, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. A tal proposito, Sibeg stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela, e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare.
- III. La Società adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo la Società si adopera al fine di scongiurare il

verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.

- IV. Sibeg promuove lo sviluppo e la legalità nell'ambito delle aree territoriali nelle quali opera, pertanto favorisce la propria partecipazione ad eventuali protocolli d'intesa (o patti similari) definiti tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali.

4.8 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Articolo 37 – Antiriciclaggio

- I. La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo. In particolare, i Destinatari del presente Codice sono tenuti a:
- a. verificare, per quanto possibile, in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori, e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con questi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro;
 - b. operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.
- II. Ciascun Destinatario che effettua, per conto della Società, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.
- III. Gli incassi e i pagamenti devono tassativamente essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari emessi con la clausola di non trasferibilità. Altresì, è previsto l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:
- a. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
 - b. non effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti superiori a 1.000 euro).

-
- IV. In generale, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali, anche se facenti parte dello stesso Gruppo.
- V. Si ribadisce che la Società adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali. In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:
- a. gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
 - b. le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
 - c. sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società del Gruppo (incluse quelle estere);
 - d. siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
 - e. siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
 - f. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
 - g. in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.
- VI. Laddove una funzione aziendale abbia il sentore di trovarsi di fronte ad un'operazione sospetta, ovvero che presenti caratteristiche tali da farla sembrare artificiosa/inusuale/anomala, deve tempestivamente informare il proprio superiore gerarchico, al fine di valutare la possibilità di sospendere l'operazione di cui trattasi, astenersi dal compierla, raccogliere maggiori informazioni, comunicare le criticità riscontrate coinvolgendo un livello gerarchico superiore, ecc. Ove ritenuto opportuno, dovrà essere valutata l'opportunità di informare l'Organismo di Vigilanza.

4.9 Delitti contro l'industria e il commercio

Articolo 38 – Tutela della concorrenza

- I. Sibeg riconosce e promuove il valore della libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita, e si impegna pertanto ad operare nel rispetto dei principi e delle leggi comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza. Sibeg intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abusi di posizione dominante. A tal proposito, la Società si obbliga al rispetto dell'accordo di Undertaking Antitrust, cui ha aderito, e della normativa nazionale e comunitaria in tema di antitrust e tutela della concorrenza.

-
- II. Sibeg si impegna a non intraprendere in nessun caso politiche commerciali aggressive o ingannevoli, volte a condizionare il distributore e/o consumatore nell'acquisto del proprio prodotto mediante qualsiasi forma di intimidazione fisica-psicologica o mediante una falsa comunicazione sul prodotto tale da indurre in inganno il cliente.
- III. La Società ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, stigmatizza e disapprova qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all'esercizio di un'impresa o del commercio o che possa essere collegato alla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio).
- IV. Pertanto, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:
- a. adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l'attività industriale o commerciale altrui;
 - b. porre in essere, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia;
 - c. perpetrare condotte idonee a cagionare nocimento alle industrie nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
 - d. consegnare all'acquirente, nell'ambito e/o nell'esercizio di un'attività commerciale, una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio) ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita;
 - e. vendere o porre comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità delle opere stesse o del prodotto;
 - f. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.
- V. La Società, altresì, si impegna a non porre in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

4.10 Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Articolo 39 – Tutela della veridicità delle dichiarazioni

- I. È fatto assoluto divieto di assumere nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale e avendo la facoltà di non rispondere, comportamenti volti a condizionarlo od influenzarlo nell'ambito della sua dichiarazione; ed è, pertanto, richiesto a tutte le funzioni aziendali che interagiscono con il soggetto, in ragione dello svolgimento delle attività lavorative, di non assumere comportamenti che potrebbero risultare condizionanti per il soggetto (i.e. decisioni sulla valutazione delle performance o sull'elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), al fine di salvaguardare il principio d'indipendenza ed autonomia del medesimo nell'esprimersi davanti all'Autorità Giudiziaria.
- II. Altresì, la Società:
 - a. ribadisce l'assoluta autonomia del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia;
 - b. pone l'obbligo al soggetto di comunicare tempestivamente alla Società la convocazione ricevuta da parte dell'Autorità Giudiziaria e gli eventuali sviluppi successivi del procedimento cui lo stesso è coinvolto in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine di permettere alla Società stessa di prendere gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'indipendenza e autonomia del soggetto medesimo e di tutelare al tempo stesso la Società da potenziali rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti;
 - c. stabilisce l'assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi livello della struttura aziendale, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti del soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

4.11 Reati tributari

Articolo 40 – Etica e trasparenza fiscale

- I. Sibeg ritiene il corretto pagamento dei tributi un fondamentale contributo alle economie nazionali e alla propria collettività. Per tali ragioni, condanna qualsiasi condotta finalizzata all'evasione fiscale e si impegna ad assolvere correttamente e regolarmente agli adempimenti fiscali, ricercando e sviluppando, ove possibile, relazioni con le autorità fiscali improntate alla massima trasparenza ed al rispetto reciproco.
- II. La Società è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società.
- III. Vigè in capo a tutti i Destinatari l'obbligatorietà di osservare la normativa vigente in materia di fiscalità al fine di garantire la corretta determinazione, certificazione e liquidazione delle imposte.

-
- IV. Sibeg pone in essere e attua le misure necessarie ai fini dell'implementazione delle strategie fiscali adottate, e comunque nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni fiscali applicabili, senza perseguire alcuna finalità di evasione delle imposte né tantomeno facilitare l'evasione di terzi.
 - V. La Società non incentiva in alcun modo l'adozione di comportamenti fraudolenti volti a consentire l'evasione fiscale; in particolare, il raggiungimento degli obiettivi del Top Management non è in alcun modo commisurato al contenimento dell'impatto fiscale sull'azienda.

4.12 Reati doganali

Art. 41 – Trasparenza nelle operazioni doganali e nei rapporti con l'Autorità doganale

- I. Tutte le attività di import e di export sono realizzate da Sibeg nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al Testo Unico Doganale D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e s.m.i., adottando tutte le misure di controllo e vigilanza idonee alla prevenzione di ogni possibile condotta finalizzata al contrabbando di merci.
- II. I Destinatari coinvolti nelle operazioni doganali assicurano la massima trasparenza nella gestione di tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali; a tal fine, è garantito il coinvolgimento di soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società.
- III. I soggetti terzi che gestiscono per conto della Società le operazioni e gli adempimenti doganali (i.e. corriere, spedizioniere doganale) sono tenuti al rispetto di quanto contenuto all'interno del presente Codice di condotta.

5. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI

5.1 Disposizioni organizzative

Articolo 39 – Controlli interni

- I. Sibeg promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.
- II. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
- III. Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti della Società, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.
- IV. La Società assicura agli organi societari titolari di potestà di controllo (Soci, Collegio sindacale, società di revisione), nonché all'Organismo di Vigilanza e al Comitato Whistleblowing, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

Articolo 40 – L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo interno alla Società, deputato al controllo ed all'aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione e del Codice di Condotta.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 41 – Reporting Interno

- I. Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente al Comitato Whistleblowing.
- II. I Destinatari devono tempestivamente riferire al Comitato Whistleblowing, anche in forma anonima, le seguenti informazioni:

-
- i. qualsiasi notizia in merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni contenute nel Codice;
 - ii. qualunque richiesta di violazione al Codice sia stata loro sottoposta;
- III. Il Comitato Whistleblowing, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, valuta le segnalazioni ricevute e propone alla Direzione Competente gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
 - IV. In ogni caso, anche in presenza di segnalazioni anonime, il Comitato Whistleblowing procede preliminarmente a valutarne la fondatezza, verificando quanto esse appaiano dettagliate e verosimili;
 - V. La Sibeg garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante qualora la segnalazione non avvenga in forma anonima. Per quanto concerne le modalità di gestione delle segnalazioni e la tutela della riservatezza del segnalante, si rinvia a quanto disciplinato nel protocollo "Gestione delle segnalazioni" allegato al Modello 231 di Sibeg.

Articolo 42 – Disposizioni Sanzionatorie

- I. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. La violazione di una norma e/o di una procedura, può inoltre costituire illecito penale.
- II. L'inosservanza delle norme del Codice da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
- III. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

5.2 Disposizioni finali

Articolo 43 – Inderogabilità del Codice

- I. Nessun soggetto apicale, e a maggior ragione nessun dipendente, ha l'autorità di approvare deroghe alle regole contenute nel presente Codice.
- II. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con tutti i principi fin qui esposti poiché la violazione del presente Codice coincide con la violazione della legge penale e comporta l'irrogazione di sanzioni penali a carico dell'autore materiale del reato, esponendo altresì la Società al rischio di subire un processo penale per il reato commesso dall'autore della violazione.
- III. Per tutto quanto sopra esposto la Società sanzionerà le violazioni del presente Codice Etico e delle procedure interne, che abbiano determinato i comportamenti sopra descritti, ovvero che siano anche solo astrattamente idonei a determinarli, con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Articolo 44 – Adozione, diffusione, modifiche e integrazioni

- I. Il presente Codice di Condotta è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sibeg. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione medesimo e diffusa tempestivamente ai Destinatari con le modalità ritenute più idonee.
- II. Una copia cartacea del Codice viene distribuita a tutto il personale ed ai neoassunti al momento dell'inserimento in Azienda.
- III. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente documento da parte di tutti i collaboratori, la Società predispone e realizza, anche sulla base delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza, idonee iniziative di formazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità del personale.

Articolo 45 – Conflitto con il Codice

- I. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.